UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE
Depositato in Data 01-09-2016
IL DIRIGENTE

SEGRETERIA DI STATO

AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

Progetto di Legge
"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COSE RITROVATE"

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge disciplina la gestione delle cose ritrovate sul territorio della Repubblica di San Marino.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle cose ritrovate quando non siano direttamente restituite dal ritrovatore al legittimo proprietario o possessore.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano:
a) ai veicoli a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione che consenta di individuare il proprietario;
b) agli oggetti palesemente abbandonati perché fuori uso o aventi valore di mero rottame;
c) ad armi di qualsiasi genere, munizioni, esplosivi o materiale potenzialmente pericoloso per la salute pubblica che devono essere consegnati esclusivamente ai Corpi di Polizia.
3. Ai sensi della presente legge è attribuita al Corpo di Polizia Civile (di seguito anche "l'Ufficio") la gestione e la custodia in materia di cose ritrovate.

Art. 3
(Consegna della cosa)

1. Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo all'Ufficio o ad un Funzionario dei Corpi di Polizia.
2. L'appartenente al Corpo di Polizia ricevente consegna, senza ritardo, all'Ufficio la cosa ritrovata unitamente al verbale, di cui ne viene rilasciata copia per ricevuta al ritrovatore, nel quale sono riportate le informazioni relative al ritrovatore, alle circostanze del ritrovamento, all'eventuale richiesta di premio e all'eventuale richiesta di restituzione della cosa ritrovata.

Art. 4

(Deposito e custodia delle cose ritrovate)

1. L'Ufficio, ricevendo in deposito la cosa ritrovata dal ritrovatore o dall'appartenente al Corpo di Polizia redige apposito verbale di consegna, di cui è rilasciata ricevuta di consegna al ritrovatore stesso.
2. Il verbale di cui al comma 1 riporta:
a) una dettagliata descrizione della cosa ritrovata;
b) le circostanze del ritrovamento;
c) le generalità del ritrovatore e gli estremi di un suo documento di riconoscimento, l'eventuale richiesta di premio e l'eventuale richiesta di restituzione della cosa ritrovata.
3. In caso di oggetti di valore o presunto valore (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo gioielli, orologi, ecc.) il verbale di consegna deve essere altresì corredato da documentazione fotografica.
4. Le cose ritrovate e consegnate all'Ufficio sono immediatamente prese in carico con annotazione in apposito registro numerato progressivamente o tenuto in maniera informatica, nel quale sono riportate la data del deposito, la descrizione dell'oggetto, le generalità del ritrovatore e gli estremi di un suo documento di riconoscimento nonché tutte le operazioni successive relative al medesimo oggetto prescritte dalla presente legge.
5. La consegna delle cose ritrovate da appartenenti ai Corpi di Polizia, nell'espletamento delle loro mansioni, avviene mediante nota di consegna o rapporto di servizio contenenti la descrizione delle cose e le circostanze del ritrovamento. Tali soggetti non hanno titolo per acquisire la proprietà delle cose ritrovate durante l'espletamento dell'attività di lavoro.
6. L'Ufficio non redige il verbale di cui al comma 1 qualora la cosa ritrovata sia di scarso o nessun valore. Su tali cose l'Ufficio appone la sola data di ritrovamento e, trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, senza che qualcuno si sia presentato per reclamarle, le stesse sono smaltite o, se del caso, devolute ad Associazioni di beneficenza presenti nel territorio.
7. Le cose di presunto o elevato valore (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo gioielli, orologi, denaro contante, ecc.) vengono custoditi in apposita cassaforte od armadio di sicurezza affidati alla diretta responsabilità del personale dell'Ufficio.
8. Qualora la cosa ritrovata sia deperibile od in condizioni igienico sanitarie precarie, l'Ufficio provvede dopo le 24 ore di giacenza alla sua distruzione.

9. Borse, zaini, valigie o più in generale contenitori chiusi, anche a chiave, devono essere comunque aperti per motivi di sicurezza.
10. Nel caso di ritrovamento di sostanze pericolose, nocive o sospette, l'Ufficio provvede ad avvisare le competenti autorità e nel caso di contenitore sospetto l'apertura deve essere fatta dalle autorità specializzate nel settore.
11. Qualora sussistano motivi per sospettare che la cosa ritrovata sia di illecita provenienza o possa costituire corpo del reato, oltre agli adempimenti di cui alla presente legge, l'Ufficio deve darne comunicazione all'Autorità Giudiziaria.
12. L'Ufficio non risponde di eventuali danni verificatesi prima del deposito degli oggetti stessi.
13. L'Ufficio non fornisce descrizione degli oggetti in custodia.
14. Le cose depositate non possono essere visionate dal pubblico.

Art. 5
(Pubblicità del ritrovamento)

1. Il deposito delle cose ritrovate è reso noto con la pubblicazione dell'elenco nell'albo dell'Ufficio, da farsi con cadenza mensile previo aggiornamento.
2. L'elenco delle cose ritrovate e depositate è consultabile per via informatica sul Portale internet della Pubblica Amministrazione della Repubblica di San Marino e può essere pubblicato sulla stampa se gratuita.
3. Nell'elenco di cui al comma 1 l'oggetto è sommariamente indicato.

Art. 6
(Istruttoria)

1. Quando le condizioni del ritrovamento o la natura della cosa consentono l'immediata identificazione del proprietario, l'Ufficio provvede ad avvertirlo del deposito, fornendo le indicazioni necessarie circa le modalità del ritiro.
2. I libretti bancari o postali di deposito o di conti correnti, gli assegni, i vaglia, i libretti di pensione, le carte di credito o bancomat o documenti analoghi, qualora non sia possibile identificarne i titolari o gli aventi diritto sui medesimi sono trasmessi dall'Ufficio agli Istituti o uffici emittenti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e con addebito delle spese di spedizione.

3. I documenti di identità o di riconoscimento sono spediti dall'Ufficio al titolare con addebito delle spese di spedizione.

Art. 7
(*Restituzione al proprietario*)

1. Le cose ritrovate sono restituite, previi gli accertamenti ritenuti necessari, a colui che entro un anno dalla data di pubblicazione del ritrovamento, dichiari di esserne il proprietario. Della restituzione è redatto processo verbale nel quale sono indicati, oltre alla data in cui avviene la restituzione:
a) le generalità complete del proprietario unitamente agli estremi di un documento di riconoscimento;
b) gli elementi forniti dal proprietario per provare la sua qualità;
c) le circostanze di luogo e tempo dichiarata dal proprietario sulla perdita del possesso della cosa;
d) l'indicazione del Corpo di Polizia presso cui il proprietario ha denunciato la perdita della cosa.
4. Della restituzione deve essere data notizia al ritrovatore, se è stata fatta richiesta di premio, e al Corpo di Polizia presso il quale il proprietario ha eventualmente denunciato la perdita dell'oggetto.
5. Le sole cose visionabili dal richiedente sono quelle di cui all'articolo 4, comma 6, difficilmente identificabili o di interesse per il solo proprietario.
6. In caso di decesso del proprietario la cosa è riconsegnata agli eredi purché muniti di regolare certificazione attestante tale qualità.

Art. 8
(*Restituzione al ritrovatore*)

1. Trascorso un anno dalla data di pubblicazione del ritrovamento, senza che il proprietario si sia presentato per richiedere la restituzione della cosa, quest'ultima, è messa a disposizione del ritrovatore, che ne abbia fatta richiesta, il quale è tenuto a ritirarla entro 30 giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 2.
2. L'Ufficio, trascorso un anno dalla data della pubblicazione del ritrovamento, provvede ad invitare il ritrovatore, che ne abbia fatta richiesta, al ritiro della cosa rinvenuta, previa esibizione della ricevuta di cui all'articolo 4.

3. La restituzione deve risultare da apposito atto sottoscritto dal ricevente e dal funzionario dell'Ufficio che provvede alla consegna.
4. Sono esclusi dalla consegna al ritrovatore chiavi, fotografie ed oggetti contenenti dati sensibili.
5. In caso di decesso del ritrovatore la cosa è riconsegnata agli eredi purché muniti di regolare certificazione attestante tale qualità.

Art. 9
(Spese)

1. Il proprietario od il ritrovatore che intendono ritirare la cosa sono tenuti al pagamento di un rimborso spese, sostenute per il deposito e la custodia della cosa rinvenuta, pari ad euro 15,00.
2. Eventuali spese vive, opportunamente documentate, sostenute dall'Amministrazione Pubblica devono essere rimborsate prima della consegna della cosa ritrovata.

Art. 10
(Premio al ritrovatore)

1. Il proprietario è tenuto a corrispondere al ritrovatore, salvo che quest'ultimo rinunci, un premio pari ad un decimo della somma o del valore della cosa ritrovata. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata concordemente tra le parti.
2. L'Ufficio fornisce al proprietario i dati del ritrovatore, il quale provvede sotto la propria responsabilità a pagare al ritrovatore il premio.
3. Resta esclusa ogni ingerenza o mediazione dell'Ufficio, anche qualora sia richiesta dalle parti, circa le pretese e le controversie relative al premio.

Art. 11
(Stima degli oggetti)

1. La stima del valore degli oggetti, qualora necessaria, è a cura del proprietario e del ritrovatore.

Art. 12
(Acquisto della proprietà da parte dell'Ecc.ma Camera)

1. Decorsi i termini di cui agli articoli 7 e 8, senza che gli aventi diritto abbiano provveduto al ritiro delle cose ritrovate, le stesse sono acquisite al patrimonio disponibile dell'Ecc.ma Camera.
2. L'Ufficio provvede annualmente, entro e non oltre il mese di aprile, a formare un elenco di tutte le cose ritrovate in deposito che siano divenute di proprietà dell'Ecc.ma Camera e può, fatta eccezione per le somme di denaro e di quanto previsto all'articolo 4, comma 6:

a) alienare le cose ritrovate tramite asta pubblica;
b) destinare le cose ritrovate ad ausilio degli uffici dell'Amministrazione, in tal caso vengono inventariate nel Registro degli inventari dei beni mobili;
c) devolvere le cose ritrovate ad enti e soggetti pubblici e/o privati, senza fini di lucro ed ad Associazioni di beneficenza presenti nel territorio;
d) autorizzare lo smaltimento delle cose ritrovate.

3. L'Ufficio autorizza la distruzione delle cose che si trovano in pessimo stato d'uso o che non rispettano le norme in materia di sicurezza, ovvero che non è opportuno che vengano alienate.

Art. 13
(Disposizioni transitorie)

1. Le cose ritrovate attualmente depositate e custodite, all'entrata in vigore della presente legge, da oltre sei mesi presso i Corpi di Polizia, vengono alienate sulla base dei disposti di cui all'articolo 12 comma 2 dai rispettivi Corpi di Polizia, qualora entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge non pervenga richiesta di restituzione da parte del ritrovatore.

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.